

REGOLAMENTO (CE) N. 56/98 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1997

che stabilisce, per il 1998, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Lituania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lituana ⁽²⁾, in particolare dagli articoli 3 e 6, la Comunità e la Lituania si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1998 nonché sulla gestione delle risorse biologiche comuni;

considerando che durante le consultazioni di cui trattasi le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1998 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che sarebbe opportuno prendere le misure necessarie per attuare, per l'anno 1998, i risultati delle consultazioni tra le delegazioni della Comunità e della Lituania;

considerando che spetta al Consiglio fissare le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture dalle navi battenti bandiera della Lituania;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽³⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle

navi da pesca ⁽⁴⁾, tutte le navi dotate di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente in cui deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad ogni intervallo di 10 centimetri;

considerando che, per ragioni imperative di interesse comune, il presente regolamento si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 1998,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998, le attività di pesca delle navi battenti bandiera lituana nella zona di pesca degli Stati membri che si estende fino a 200 miglia al largo delle coste del Mar Baltico sono autorizzate per le specie di cui all'allegato I, entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in base al presente regolamento. La pesca del merluzzo bianco è proibita nel Mar Baltico, nei Belts e nel Sound dal 10 giugno al 20 agosto 1998.

2. Le attività di pesca autorizzate a norma del paragrafo 1 sono limitate alle parti della zona di pesca di 200 miglia situate oltre 12 miglia nautiche al largo delle linee di base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli Stati membri.

3. In deroga al paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione.

4. Le catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione.

Articolo 2

1. Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 devono rispettare le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui allo stesso articolo.

⁽¹⁾ GU L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

⁽²⁾ GU L 332 del 20. 12. 1996, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2205/97 (GU L 304 del 7. 11. 1997, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 132 del 21. 5. 1987, pag. 9.